



# REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE DI MONZA**  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Giovanni Gerosa

all'udienza del 4 marzo '13 ha pronunciato e pubblicato  
mediante lettura del solo dispositivo la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

..... nato a ..... il ..... elettivamente  
domiciliato in ..... via ..... presso lo studio  
dell'Avv. Giovanni Briola, difeso di fiducia dagli avv. Giovanni  
Briola e Roberto Cordini del foro di Milano;  
detenuto per altra causa, rinunciante a comparire, contumace

..... nato a .....  
elettivamente domiciliato in ..... presso il  
difensore di fiducia avv. Federico Cecconi del foro di Milano;  
contumace

..... nato a .....  
elettivamente domiciliato in .....  
presso il difensore di fiducia avv. Gianni Correnti del foro di  
Novara;  
contumace

..... nato a ..... e ivi  
elettivamente domiciliato in v ..... , difeso di  
fiducia dall'avv. Federico Massa del foro di Lecce;  
contumace

..... nato a ..... il .....  
elettivamente domiciliato in ..... presso il  
difensore di fiducia avv. Giuseppe Fornari del foro di Milano;  
contumace

..... nato a .....  
elettivamente domiciliato in .....

N.208/13 Reg.Sent.

N.2451/13R.G. GIP

N.5946/12R.G.N.R.

Emessa in data

4 marzo '13

Depositata in cancelleria

il 18/3/13

Proposta Impugnazione

il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

presso il difensore di fiducia avv. Antonio Franchini, difeso di fiducia dagli avv. Antonio Franchini del foro di Venezia e Marco Zanotti del foro di Bologna;

contumace

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso l'avv. Angelo Giarda, difeso di fiducia dagli avv. Angelo Giarda e Gaetano Pecorella, entrambi del foro di Milano;

contumace

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore di fiducia avv. Luca Jacopo Lauri del foro di Milano;

contumace

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore di fiducia avv. Luca Jacopo Lauri del foro di Milano;

contumace

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore di fiducia avv. Luca Jacopo Lauri del foro di Milano;

contumace

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore di fiducia avv. Ennio Amodio del foro di Milano;

contumace

## IMPUTATI

\_\_\_\_\_, (coimputato originario: posizione separata e diversamente definita prima della celebrazione dell'udienza preliminare: ndr),

G) del reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

\_\_\_\_\_, come consulente contabile e responsabile finanziario dell'associazione \_\_\_\_\_, mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione delle somme a

\_\_\_\_\_, quale legale rappresentante della predetta associazione;

\_\_\_\_\_, quale libero professionista e consulente di \_\_\_\_\_ e, in forza di tali qualifiche, con ruolo di procuratore di finanziamenti;

\_\_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_ sino al giugno 2009, quale \_\_\_\_\_ per la \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_

2010 per la \_\_\_\_\_ e successivamente quale Consigliere della \_\_\_\_\_  
nonché quale esponente del \_\_\_\_\_  
ricevevano da:

la somma di € 30.000 il 29. 3.2009,  
la somma di € 20.000 il 16.

la somma di € 10.000 il 21. 4.2009,  
la somma di € 30.000 il 4. 5.2009,  
la somma di € 20.000 il 19. 5.2009,  
la somma di € 10.000 il 5. 6.2009,  
la somma di € 5.000 il 31.7.2009,  
la somma di € 10.000 il 31. 7.2009,  
la somma di € 53.000 il 14.12.2009,  
la somma di € 20.000 il 24. 12.2009,  
la somma di € 25.000 il 29.12.2009,  
la somma di € 20.000 il 4. 3. 2010,  
la somma di € 20.000 il 8. 3. 2010,  
la somma di € 15.000 il 16. 3. 2010,  
la somma di € 25.000 il 24. 3. 2010,  
la somma di € 25.000 il 29. 3. 2010,  
la somma di € 5.000 il 27. 4. 2010,  
la somma di € 25.000 il 6. 4. 2011,

quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la  
deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo  
venisse regolarmente iscritto nel bilancio delle citate società od enti quale  
finanziamento elettorale.

In Milano dal 12 gennaio 2009 all'aprile 2010, fatti connessi ex art. 12 lettera  
b) ai delitti descritti nelle imputazioni di cui ai capi precedenti.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le imputazioni di cui ai capi precedenti, che qui si riportano solo per comodità di lettura,  
essendo relative a procedimento separato, sono le seguenti:

Di delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 317 codice penale perché, in concorso tra loro, con più azioni  
esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

\_\_\_\_\_ quale \_\_\_\_\_ e dunque quale Pubblico Ufficiale;  
\_\_\_\_\_ quale collaboratore di fiducia del \_\_\_\_\_ e quale intermediario tra l'imprenditore ed il  
Pubblico Ufficiale;

\_\_\_\_\_ quale intermediario tra imprenditore e Pubblico Ufficiale nonché quale beneficiario delle  
utilità e della somma corrotta, abusando \_\_\_\_\_ della sua qualità e delle sue funzioni di \_\_\_\_\_ ed in particolare  
condizionando l'approvazione e l'autorizzazione dell'intervento edilizio sull'area cosiddetta

\_\_\_\_\_ ed in una persona di terreni a condizioni inique, inducevano \_\_\_\_\_ segretamente  
rappresentante di \_\_\_\_\_ ad acquistare da \_\_\_\_\_ un'area di mq. 3.000 a fronte della  
cessione alla stessa persona di un terreno di mq. 10.000 situato nel medesimo comparto con congruo di lire  
1.250.000.000 a favore di \_\_\_\_\_  
in Sesto San Giovanni nel 2000.

Di delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 317 codice penale perché, in concorso tra loro, con più azioni  
esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

\_\_\_\_\_ quale \_\_\_\_\_ e dunque quale Pubblico Ufficiale;  
\_\_\_\_\_ quale collaboratore di fiducia del \_\_\_\_\_ quale intermediario tra l'imprenditore ed il  
Pubblico Ufficiale;

\_\_\_\_\_ quale beneficiario dell'utilità, abusando \_\_\_\_\_ della sua qualità e delle sue funzioni ed in  
particolare condizionando il cambio di destinazione di parte dell'area cosiddetta

di industriale a commerciale/terziario alla cessione di terreni a soggetti di sua scelta, inducevano  
i, legale rappresentante di \_\_\_\_\_ società proprietaria dell'area, a rendere  
apprezzamenti di terreno a \_\_\_\_\_



(\*) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 317 codice penale perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

1) quale collaboratore di fiducia del *pubblico Ufficiale;* e dunque quale *Pubblico Ufficiale;* e quale intermediario tra l'imprenditore ed il *Pubblico Ufficiale;*

2) quale intermediario tra imprenditore e *Pubblico Ufficiale* nonché quale beneficiario di parte della somma corrisposta,

3) quale intermediario tra l'imprenditore ed il *Pubblico Ufficiale* e quali percettori delle utilità di cui ai numeri 3 e 4,

abusando della sua qualità e delle sue funzioni ed in particolare condizionando l'approvazione e l'attuazione dell'intervento edilizio sull'area cosiddetta

1) al pagamento della somma di lire 20.000.000.000;

2) all'affidamento della redazione del progetto dapprima all'architetto *e poi all'architetto*

3) all'affidamento alle cooperative emiliane rappresentate da *del lavoro per la realizzazione*

4) al riconoscimento di false prestazioni di mediazione immobiliare e di studi e ricerche di mercato a favore di *società rappresentate comunque i*

5) alla ristrutturazione del polo dello sport attuale sede del palazzo del ghiaccio in *inducendo*

richiesto al capo 1 (con pagamento effettivo, tramite *legale rappresentante di* a promettere il versamento (su importo della somma di lire 4.000.000.000) nonché all'esecuzione delle prestazioni indicate ai capi 3 e 4), con il versamento di circa € 300.000 ai costi architettonici, di circa € 1.800.000 ad *di € 620.000 circa a*

6) dal 2000 al 17.2.2003, data dell'ultimo pagamento.

Di del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 319, 321 codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro,

1) *Metropolitana dei Democratici di Sinistra dal 2001 al 2004 e quale Presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 e dunque quale Pubblico Ufficiale;*

2) quale materiale percettore delle somme, quale Presidente dal *1994 al 2002 e quale Capo di Gabinetto* dunque quale *Pubblico Ufficiale;*

3) quale Segretario Generale *dal 2004 al 2009 e dunque quale Pubblico Ufficiale;*

4) percettore della somma di € 100.000 circa; *in*

5) nella duplice qualità di legale rappresentante di *nonché di finanziatore del* *seu*

6) somme effettivamente versate nella misura di € 3.300.000 circa tra il 1997 ed il 2003 e di alcune decine di migliaia di Euro - non meno di € 50.000 - nel 2008/2009) e di erogatore di somme di denaro a Princesita,

7) si accordavano affinché, a fronte di detti finanziamenti e pagamenti, venissero deliberati gli atti necessari a garantire e favorire gli interessi di *e comunque per il compimento di specifici atti contrari ai doveri di ufficio; atti costituiti:*

8) nella distribuzione dei proventi finanziari del *favore di* *mediante delibera della Provincia di*

9) *Provincia di Aniano ed accogliere le richieste della società;* *che ratificava la precedente determinazione in data 7.1.2009 dal Presidente della*

10) nel decidere e concludere l'acquisto da parte della *nel maggio del 2008, dell'immobile sito in*

(C) del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 320 e 321 codice penale perché, in concorso tra loro,

1) quale Presidente *ente che esercita funzioni di direzione e*

2) *coordinamento di Milano-Servavalle/Milano Tangenzioni spa, e dunque quale Pubblico Ufficiale, quale amministratore di fatto della predetta società' ed infine quale indiretto beneficiario del pagamento;*

3) quale intermediario tra imprenditore e *Pubblico Ufficiale* nonché quale beneficiario della *summa corrisposta,*

4) quale intermediario nella trattativa grazie al suo ruolo di consulente *di*

5) quale membro del Consiglio di Amministrazione di *quale Amministratore Delegato della stessa società;*

6) quale Amministratore Delegato di *quale dirigente di*

7) si accordavano tra loro per il versamento a *in indicazione di*

8) la somma di € 2.000.000,00 (a titolo di caparra confirmatoria nel contratto simulato di acquisto di immobili descritto al capo 1) nonché di € 60.000 a Di Marco quale corrispettivo per il riconoscimento ed il pagamento di *società entrambe*

9) l'adempimento alla funzione di direzione e coordinamento di *il cui importo non doveva però ad €*

10) € 500.000 per riserve sui lavori concernenti la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A7, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri della persona incaricata di un pubblico servizio.

11) il 25/01/2008 dal dicembre 2008 al dicembre 2010

H) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_, corrispondeva la somma di € 20.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.

In Milano il 16.4.2009.

I) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/91 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di € 10.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.

In Milano il 21.4.2009.

L) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di € 20.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.

In Milano il 19.5.2009.

F) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74 perché, in concorso tra loro, quale "creditore" per finanziamenti elettorali a \_\_\_\_\_ ed alla locale federazione del \_\_\_\_\_ nonché quale beneficiario effettivo del contributo; \_\_\_\_\_ quale intermediario nella trattativa; \_\_\_\_\_ quale membro del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_ quale amministratore delegato della stessa società; \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Presidente, \_\_\_\_\_ quale Capo di \_\_\_\_\_ entrò in comunque quali esponenti del

ricevavano la somma di € 2.000.000,00 a titolo di contributo da parte della società \_\_\_\_\_ senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario e comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società; nonché materialmente corrisposti, su indicazione di \_\_\_\_\_ in qualità di copista contabile e a fronte di contratto preliminare di acquisto di immobile, nel 2008 e definitivamente acquistato il 31.12.2010 per mancato adempimento del contratto.

in sede San Giovanni dal dicembre 2008 al dicembre 2010

M) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di €. 5.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ ( mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.  
In Milano il 30.7.2009.

N) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di €. 10.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ ( mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.  
In Milano il 31.7.2009.

O) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di €. 20.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ ( mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.  
In Milano il 28.12.2009.

P) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di €. 20.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ ( mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.  
In Milano il 29.12.2009.





Q) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di €. 25.000 all'Associazione Culturale \_\_\_\_\_ ( mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_ ) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.  
In Milano il 24.3.2010.

R) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ corrispondeva la somma di €. 5.000 all'Associazione Culturale " \_\_\_\_\_ " ( mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a \_\_\_\_\_ ) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.  
In Milano il 27.4.2010.

**Conclusioni delle parti:**

- Tutte le difese degli imputati sopraindicati eccepiscono l'incompetenza territoriale del Tribunale di \_\_\_\_\_ per essere competente il Tribunale di \_\_\_\_\_ il pubblico ministero (in replica) si associa.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con richiesta in data 24 settembre 2012 il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati, insieme ad altri le cui posizioni sono poi state separate, per i reati di cui in epigrafe.<sup>1</sup>

Nel corso delle due udienze preliminari del 23 gennaio e del 4 marzo 2013 venivano trattate le questioni preliminari - decise da questo giudice con separata ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 4 marzo 2013 - e rassegnate le conclusioni delle parti, nei termini di cui in epigrafe per quel che qui direttamente rileva.

Il giudice, disposta la separazione delle posizioni degli odierni imputati rispetto alle altre definite nell'ambito di unica camera di consiglio, pronunciava nei confronti degli odierni imputati la presente sentenza, pubblicandola mediante lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Non occorre scendere nel merito della vicenda che ci occupa per rilevare una sicura, evidente ed originaria incompetenza territoriale del Tribunale di \_\_\_\_\_ per essere competente a giudicare i fatti di cui in epigrafe il Tribunale di \_\_\_\_\_.

Lo stesso pubblico ministero, in aderenza con le risultanze di causa ed anche in coerenza con la dislocazione in \_\_\_\_\_ via (\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ della associazione \_\_\_\_\_ ha contestato i fatti di cui in epigrafe come commessi in Milano, sicchè pare *ab origine* erronea la competenza territoriale del Tribunale di \_\_\_\_\_.

Neppure può ritenersi la competenza del Tribunale di \_\_\_\_\_ in considerazione della connessione che il pubblico ministero ha ritenuto di individuare sub specie art. 12 lett. b) c.p.p. tra i fatti di cui al capo g) dell'imputazione e quelli di cui ai capi precedenti.

Non occorre neppure sottolineare la circostanza che l'\_\_\_\_\_ - indicato come originario concorrente nel capo g) e per il quale dunque dovrebbe sussistere la connessione - non è più presente nel procedimento sin da epoca antecedente l'udienza preliminare, avendovi rinunciato.

A prescindere da ciò, ed indifferentemente da ciò, la competenza appartiene, ed apparteneva sin da principio, al Tribunale di \_\_\_\_\_ dovendosi qui richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di connessione e di rilevanza della stessa in ordine allo spostamento della competenza territoriale in procedimenti a carico di imputati diversi.

Si riportano qui esemplificativamente, senza pretesa di completezza, le seguenti massime:

<sup>1</sup> Si sono riportate in nota in calce alla infestazione, per comodità di lettura, anche le imputazioni e iscritte agli altri imputati, le cui posizioni sono poi state separate.



*Cass., sez. I, 27 maggio 2008 nr. 23591: In tema di reati commessi da più autori in concorso, non si verifica lo spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., qualora non ricorra l'identità di tutti i compartecipi, difettando, in caso contrario, l'unità del processo volitivo.*

*Cass. sez III, 26 novembre 1999 nr. 2731: Non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per materia ne' per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.*

*Cass. sez I, 12 novembre 1999 n. 6226: In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardano lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice.*

*Cass, sez I, 10 giugno 2004 nr. 37156: La continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, ai sensi degli artt. 12 lett. b e 16 cod. proc. pen., solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.*

Trattandosi dunque nel caso di specie di reati tutti contestati come commessi in territorio di .....), e non essendo ravvisabile alcun vincolo di continuazione idoneo a determinare spostamenti della competenza territoriale, deve qui dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di ..... per essere competente il Tribunale di Milano in relazione al *locus commissi delicti* ex art. 8 c.p.p., rimanendo in ciò assorbita ogni altra questione.

Segue alle superiori determinazioni la immediata degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di ..... ai sensi dell'art. 22 terzo comma c.p.p..

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 8 e 22 c.p.p.

dichiara

l'incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Monza per essere territorialmente competente a giudicare per i reati ascritti agli imputati sopraindicati ai capi g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) il Tribunale di Milano.

Ordina la immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.

Così deciso in Monza il 4 marzo '13

Il Giudice  
Dott. Giovanni Gerosa

Atto depositato in cartella

del 18/3/13

Il Giudice

L. Gerosa  
Tribunale di Monza

